



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 623

DEL 4 luglio 2018

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Consorzio GEMA – Affidamento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Matino per la durata di 12 mesi – Importo a base d'asta: euro 1.029.889,00 - S.A. C.U.C. Matino e Parabita (LE)

PREC 144/18/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 105034 del 6 settembre 2017 presentata da Consorzio GEMA, con la quale l'istante rappresenta di essere stato escluso dalla gara in oggetto per avere indicato il prezzo offerto solo in cifre e non in lettere, e chiede parere in ordine alla legittimità dell'esclusione e della clausola della lex specialis che prevedeva l'indicazione obbligatoria del prezzo offerto e del ribasso sia in cifre che in lettere a pena di esclusione;

VISTA la memoria della S.A. prot. 50943 del 13 giugno 2018, con la quale essa rappresenta che la doppia indicazione, in cifre e in lettere, era espressamente prevista a pena di esclusione dagli atti di gara e che pertanto la Commissione di gara legittimamente sanzionava con l'esclusione il concorrente che non rispettava tale previsione, e richiama a supporto giurisprudenza del 2007 (Cons. Stato n. 4644/2007 e n. 2423/2007; Tar Lecce n. 1940/2007);

VISTO il punto 17.1 del disciplinare di gara che richiedeva di inserire nella busta C, a pena di esclusione, «l'indicazione del ribasso percentuale, espresso sia in cifre che in lettere» e l'indicazione del prezzo offerto in cifre e lettere, come risultante dal ribasso, e il punto 20.3.2 che ribadiva l'esclusione delle offerte «che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere»;

VISTO il principio di tassatività delle cause di esclusione, codificato all'art. 83, co. 8 d.lgs. 50/2016, a tenore del quale «I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.»;

VISTO il parere reso con delibera n. 243 dell'8 marzo 2017, dove si precisa che il nuovo codice appalti non prevede nulla nel caso in cui un errore di scritturazione si materializzi in una difformità tra l'offerta indicata in lettere e la stessa indicata in cifre, e che solo il Regolamento n. 207/2010 attuativo del d.lgs. n. 163/2006 contemplava il principio della prevalenza dell'offerta



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

indicata in lettere rispetto a quella indicata in cifre (art. 119, commi 2 e 3), ed evidenzia il principio consolidato secondo cui una rettifica dell'offerta è ammissibile solo qualora ci si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente;

VISTA la giurisprudenza secondo la quale l'errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato *ictu oculi*, dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (da ultimo: Cons. Stato, sez. V, sent. 11 gennaio 2018, n.113);

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, la previsione di esclusione contenuta nel disciplinare di gara era in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione e pertanto la relativa clausola doveva essere disapplicata dalla Commissione di gara. Inoltre dall'offerta del concorrente era ricavabile la corretta percentuale di ribasso senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- nel caso di specie, l'esclusione è illegittima in quanto la previsione di esclusione contenuta nel disciplinare di gara era in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione e pertanto la relativa clausola doveva essere disapplicata dalla Commissione di gara. Inoltre dall'offerta del concorrente era ricavabile la corretta percentuale di ribasso senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 luglio 2018

Il Segretario Maria Esposito